

OGGETTO	Divieto di vendita per asporto e di somministrazione di bevande con gradazione superiore a 5 gradi alcolici, in occasione delle partite del campionato di calcio di serie B 2024/2025, torneo Coppa Italia e amichevoli disputate presso lo stadio G. Zini, sia presso i punti ristoro interni allo stadio che nei pubblici esercizi e negli esercizi commerciali in sede fissa e su aree pubbliche con sede nelle aree adiacenti allo stadio.
Settore	SETTORE POLIZIA LOCALE
Servizio	Polizia Locale Comandante

IL SINDACO

- premesso che la locale squadra di calcio U.S. CREMONESE è stata iscritta al campionato di calcio di serie B;

- preso atto che gli eventi saranno caratterizzati da consistente affluenza di pubblico;
- considerato che esigenze di pubblico interesse e di tutela dell'incolumità pubblica rendono opportuno disciplinare la vendita di bevande alcoliche in occasione degli incontri di calcio presso lo stadio G. Zini sia all'interno dello stadio stesso che nei pubblici esercizi aventi sede nelle vicinanze dell'impianto sportivo;

visti

l'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267;

lo statuto comunale

la Legge 18 aprile 2017 n° 48, conversione in legge del decreto legge 20 febbraio 2017 n° 14;

ORDINA

nelle giornate in cui si svolgono partite di calcio – campionato nazionale e altre manifestazioni calcistiche di analogo rilievo – presso lo stadio G. Zini:

1. Il divieto di vendita per asporto e di somministrazione di bevande con gradazione superiore a 5 gradi alcolici da 2 ore prima a 1 ora dopo l'incontro di calcio;

2. Il divieto di vendita per asporto e di somministrazione di qualsiasi bevanda in bottiglie o contenitori di vetro nonché il divieto di vendita per asporto di qualsiasi bevanda in bottiglie di plastica o in lattine sigillate o con il tappo da 2 ore prima a 1 ora dopo l'incontro di calcio.

I suddetti divieti riguardano esclusivamente i punti di vendita ubicati:

A) all'interno dello stadio G. Zini;

B) presso i posteggi per il commercio su area pubblica nelle aree adiacenti allo stadio autorizzati dal competente settore sportello unico-commercio del Comune di Cremona. L'attività di commercio su area

Documento informatico firmato digitalmente, **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.** (artt. 20 e 21 del D.Lgs n. 82/2005).

Pratica trattata da **Pedroni Mariella**

pubblica è consentita unicamente agli operatori autorizzati dal Comune di Cremona. Pertanto viene fissato il divieto di esercizio del commercio su area pubblica in forma itinerante nelle seguenti strade e tratti di strada: Via dell'Annona, via del Macello, via dei Cappuccini, via Persico fino alla rotatoria all'intersezione con via Zaist, via Gallazzi, via Brescia fino all'intersezione con via F. Soldi, via Mantova fino all'accesso al casello autostradale, parcheggio ex Foro Boario per tutta la sua estensione, piazza della Libertà, tutte le aree di parcheggio perimetrali allo stadio, via Cardinal Massaia e via Vecchia Dogana.

C) nelle vie e piazze indicate ove hanno sede i seguenti pubblici esercizi, ristoranti, esercizi di vicinato, attività artigianali, grandi e medie strutture di vendita:

piazza Libertà

8 Gelateria "Richetto" Snc di Ravani Barbara Ilaria e Alessandra Linda

10 Pizzeria Ristorante "Lo storico" Srls

26 Ristorante "Al Quarto" di Minchillo Stefano

29 Pizzeria "Pizza d'autore" di Poli Alessio

Via Ghisleri

25 "Kloster Stube" di Allegri Cristiano

38 Esercizio commerciale "Esselunga"

46 "Caffè Ghisleri" di Pagliari & Laudicina

32/a Kebab di Onder Mehmet

68 "La Mediterranea" di Toma Elena Andana

55 "Macelleria AL HAY" di Toufik Mohamed

23 "Latte...lie'r" di Piazza Loris

53/b Sala da gioco Slot - Videolottery

83/a "C'era una volta" Sas

Via Brescia

3 Cat Wash srl distributori automatici

7 Ristorante Giapponese "YOSHI" di YOSHI SAS DI Lei Huijng & C. SAS

11 Bar "La Chicchera" di Bushi Enis

20 Esercizio commerciale "Ortofrutta di Adami

27 Bar "La stella grigiorossa" di Guidetti Shana

36 Esercizio commerciale "Rustic Romania" di Ciobotaru Daniela

44 Ristorante Pizzeria "Il Grillo" di Il Grillo di Ferrara Sara & c. snc

75/b Bar "Bar SMURFS" di Iacona Dafne

85 Esercizio commerciale "Kadian General Store" di Kumar Pankaj

93/a Esercizio artigianale "Kebab & Pizza" di Purewal snc di Singh Baljinder & c.

117 Esercizio commerciale "R & J" di R&J FOOD Sas

121 Esercizio Artigianale "Nonsolopizza" di Guariberto Lucia

Via Mantova

1/a Bar Pasticceria "Sanremo" di Bernardi e Ghizzoni snc

1/h Bar "Vigno" di Vignobar di Guasti Sabrina snc

7 Bar Tabacchiera "Gold" di Camino Ermelinda

8/a Ristorante "MOOD" di "Insieme" di Chen Ao & c. sas

11 Esercizio commerciale/Bar "Pane in Salute" di Pane in Salute di Quarantani Michele snc

18 Bar Ristorante "Granatieri" di Neculai Doina Georgeta

28/b Bar "Festival" di Barbieri Caterina Giulia

36 Esercizio artigianale di pizzeria da asporto "Il Maestro" di Nazir Sefim Gamal Dib

41 Sala da gioco Slot - Videolottery

49 Ristorante "Hong Du" di Wang Linyong

54 Forneria Pasticceria "Silver Moon" di LUNA di Falcone Fabio e Ferrari Katia snc

55 "Roadhouse" SpA

81 Bar "Giò Bar" di Tinelli Enrico

83 Esercizio artigianale di pizzeria da asporto "Tomatino pizza With love" di Salino srls -

101 Esercizio commerciale "Usberti" di Costa-Usberti & c. snc -

133 Esercizio commerciale Gastronomia "Bonfanti" di ELI SOL srl -

141/b Bar presso stazione di servizio ENI di B.Z. di Boccù Riccardo & c. sas-

143 Bar "Drive In" di Butterfly di Andreaa Voinescu & c. sas -

145/I Esercizio di somministrazione "Burger King" di Burger King Restaurants Italia srl -

Documento informatico firmato digitalmente, **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.** (artt. 20 e 21 del D.Lgs n. 82/2005).

Pratica trattata da **Pedroni Mariella**

Via Persico
11 Esercizio commerciale "Panificio Generali" di Panificio Generali Ermanno srl –
20/N Bar "Rosso & Nero" di "Mufit Bajat & c. Sas –
22 Bar "Al Ranch" di di F.A.M.E. di Assandri Alida & C.
Via degli Opifici
1 Esercizio commerciale "Supermercato PENNY" di Penny Market srl –
14 Ristorante "Liberty" di Liberty srl di Falsari Mauro –
Via dell'Innovazione Digitale
1 Bar-Ristorante "Cookies" di Polo srl
Via Cappuccini
8 Esercizio commerciale "Sapore di Mare" di Leonakria srl
Via Beato Enrico Rebuschini
1 Supermercato "FAMILA" di MAXI DI srl –
Via del Macello
18 Supermercato "LIDL" di LIDL Italia srl
Via Lucchini
105/D "Stadium Bar" di Pacifico Giuseppe-
Via Dante Ruffini
4 Supermercato "MD" di MD spa
22/b Bar "Hacc'House" srl –
Via Cavo Cerca
8 Ristorante "Hosteria del Cavo" di Costa Vincenzo –
Via Decia
7 Bar "Blanca Cafè" di Trovati Deborah –
21 Bar "La corte dei miracoli" di La corte dei Miracoli snc di Bertoglio Giuseppe –
25 Esercizio artigianale di pizza per asporto "Lo spicchio" di Ghisolfi Roberto –
Via Cascina Corte
2 ALDI Srl –
Via Ferrabò
4 "Torrefazione Vittoria" di Pietrogrande G. e C. Sas –
Via Dante
237 "Bar Dante" di Mihaela Bacinschi –
V.le Trento e Trieste
89 Caffè "Vecchio Passeggio" di Pirpalita Eugenia Irina –
101 - 103 Gelateria "Principe" Snc di Fontana Giada e Fontana Herbert
Corso Matteotti
33 Pizza Classica Doner Kebab di Turkish Pizza Kebab di Qasim M. e Wajid Ali s.n.c.
35 Cat Wash srl distributori automatici
49 Caffè "Delizia" di Pedrazzani Paolo –
94 Bar Panificio "Bonseri" di Panificio Bonseri Angelo Snc di Bonseri Carlo Alberto, Rossella e C. –
106 Pizzaiolo in camicia" di Milone Pasqualino –

Fermo restando il divieto di cui al punto 1 e del primo periodo del punto 2, della presente ordinanza, presso le medie e grandi strutture di vendita sarà consentito lo svolgimento della normale attività di vendita di bevande non alcoliche in plastica e lattine nell'ambito del normale approvvigionamento della spesa per le famiglie.

Fermi restando i divieti di cui ai punti 1 e 2 della presente ordinanza riguardo la vendita al banco, ed in particolare il divieto di vendita per asporto, viene fatto salvo l'esercizio delle somministrazione di alcolici inferiori a 21 gradi e bevande varie anche in contenitori di vetro, nell'ambito dell'attività di ristorazione negli esercizi in base alla specifica classificazione regionale.

In tutti i locali degli esercizi sopraelencati dovrà essere esposto al pubblico, in modo ben visibile sugli accessi dall'esterno, un cartello recante il divieto di vendita per asporto e somministrazione di bevande con gradazione superiore a 5 gradi alcolici e gli orari in cui esso ha efficacia.

3. Il divieto di introdurre all'interno dello stadio bottiglie, contenitori di vetro in genere, lattine sigillate e

Documento informatico firmato digitalmente, **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.** (artt. 20 e 21 del D.Lgs n. 82/2005).

Pratica trattata da **Pedroni Mariella**

bottiglie di plastica con tappo, in qualsiasi orario e giorno in cui vengano organizzati incontri di calcio. La società U.S. Cremonese concessionaria dell'impianto sportivo avrà cura, prima dell'incontro, di far rimuovere eventuali contenitori di vetro dai locali interni allo stadio.

4 I divieti previsti nella presente ordinanza non si applicano nelle aree "Hospitality" dislocate all'interno dello stadio il cui accesso è riservato a coloro che sono in possesso di accrediti personali.

AVVERTE

Per la violazione delle norme di cui alla presente ordinanza è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 100,00.

DEMANDA

Alla Polizia Locale ed alle Forze dell'Ordine le opportune attività di controllo per l'osservanza della presente ordinanza.

Al Settore della Polizia Locale è demandata altresì la comunicazione della presente ordinanza alle forze di Polizia dello Stato e la notificazione ai titolari dei pubblici esercizi indicati nella presente ordinanza.

Il presente provvedimento ha validità dal 10 agosto 2024 fino al 31 luglio 2025 e sostituisce la precedente ordinanza p.g. n. 63735 del 09/08/2023

IL SINDACO
(Leonardo Virgilio)

Diritto di accesso ed informazione dei cittadini previsto dalla Legge 7 Agosto 1990 n° 241

Autorità emanante: Sig. SINDACO di Cremona

Servizio proponente: Polizia Locale

Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti: Comando Polizia Locale con sede in p.za Libertà n. 20

Responsabile del procedimento amministrativo: ai sensi dell'art. 8 della Legge Legge 7 agosto 1990 n° 241, il responsabile del procedimento amministrativo è il Comandante della Polizia Locale Dott. Luca IUBINI

Autorità a cui è possibile ricorrere: contro il presente provvedimento, a norma dell'art.3 comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, può essere proposto ricorso entro 60 giorni dalla notifica al Tribunale Regionale della Lombardia sez. di Brescia (D. Lgs. 02.07.2010 n. 104) ovvero entro 120 giorni dalla stessa data con ricorso straordinario al Capo dello Stato (DPR 24 Novembre 1971, n. 1199)

ALLEGATI

Documento informatico firmato digitalmente, **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.** (artt. 20 e 21 del D.Lgs n. 82/2005).

Pratica trattata da **Pedroni Mariella**